



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED970' del 31/08/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) Ccnl COMMERCIO ANPIT – CISAL (168)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 28/07/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1168**, alle seguenti decorrenze: agosto 2026 / agosto 2027.

Inoltre, per il livello A2 è sospesa l'indennità di funzione ed il relativo importo è assorbito negli aumenti. Precisiamo che gli aumenti da agosto 2026 vengono automaticamente assoggettati a imposta sostitutiva del 5%.

Sono stati aggiornati anche gli scatti da anzianità sulla tabella **2168**, a decorrere da agosto 2026.

Sulla base del suddetto accordo, dal mese di agosto 2026 è stato bloccato l'elemento mensile regionale gestito tramite la tabella **7168**. Dallo stesso mese viene erogato il nuovo elemento "EPAM", inserito sulla tabella **6168** (colonna 4) ed erogato tramite la voce **013** (riportata nella parte alta del cedolino come "Ulteriore elemento").

Inoltre, viene erogato il nuovo elemento "IMC" (indennità mensile contrattuale), inserito sempre sulla tabella **6168** (colonna 1) ed erogato tramite la voce **005** (riportata nella parte alta del cedolino come "Superminimo").

Ricordiamo che è possibile personalizzare le descrizioni delle voci sopra indicate.

2) INCENTIVO STABILIZZAZIONE RAPPORTI DI LAVORO – ANNO 2026

È stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps con la circolare n. 72 del 03/07/2026 e con il messaggio n. 2518 del 29/07/2026.

L'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 01/08/2026 al 31/12/2026, in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data del 30/04/2026, di durata non superiore a 12 mesi. Inoltre, alla data di trasformazione il dipendente non deve avere ancora compiuto 35 anni e non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa.

Sono escluse dall'incentivo le seguenti categorie: dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti.

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni a favore del datore di lavoro. In particolare, i dipendenti abilitati all'incentivo vengono automaticamente esclusi dalla decontribuzione Sud, dallo sgravio previsto per il settore edile e dall'incentivo spettante per i lavoratori disabili.

L'incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro un limite massimo di **E. 500** mensili, per un periodo massimo di **24 mesi**. L'importo dell'esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun "conguaglio" annuale.

L'incentivo può essere applicato a partire dal mese di agosto 2026; è comunque possibile applicarlo da settembre o da ottobre, con recupero dei mesi pregressi, come più avanti specificato.

Il calcolo automatico dell'incentivo viene attivato impostando, sui dipendenti per i quali spetta l'esonero, il seguente codice nel campo Ulteriori Specifiche 1 del servizio Dipendente – Inquadramento:

- **125** – incentivo stabilizzazione rapporti di lavoro ('ESTA').

Inoltre, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero (in quanto previsto sulla denuncia Uniemens), indicandolo nel campo Protocollo domanda esonero del servizio Dipendente – Inquadramento.

Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, deve essere sempre compilato il campo Data trasformazione tempo indeterminato, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

È consigliabile inserire anche una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un'apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell'esonero.

Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell'esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l'esonero, da quella finale in cui non spetta l'esonero.

Come già detto, il valore massimo mensile corrisponde ad E. 500. Nei mesi di trasformazione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (E. 16,12) per il numero di giorni in cui la dipendente risulta in forza nel mese. I suddetti valori devono essere proporzionati alla percentuale di part-time: a meno che non venga "forzato" il limite massimo mensile, il proporzionamento avviene considerando la percentuale di part-time del mese. Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell'esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce **9BM**. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che non tenga conto dell'eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce **9BM**.

Il valore dei contributi soggetti all'esonero viene riportato nel campo Importo Unitario della voce **9BP**. Per determinare i contributi soggetti all'esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri):

- il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
- l'ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all'esonero; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all'esonero;

Segnaliamo che è possibile "forzare" la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall'esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9BP (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi).

Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all'applicazione dell'esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Il valore dell'esonero spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce **9BP**, campo Importo Totale: tale valore corrisponde al totale dei contributi soggetti all'esonero, limitato al valore massimo relativo al singolo mese.

Secondo quanto indicato nella circolare Inps sopracitata, per avere diritto all'esonero è necessario che l'incremento occupazionale sia verificato al momento dell'assunzione e mantenuto per tutta la durata del periodo agevolato.

La verifica dell'incremento occupazionale al momento dell'assunzione ed il controllo del suo mantenimento durante il periodo agevolato, può essere effettuata utilizzando i programmi '**STADIULA**' e '**CONTRULA**' sulla procedura Stampe Accessorie, secondo le modalità documentate nell'aggiornamento di luglio 2026 Acred968. Precisiamo che, a seguito del presente aggiornamento, i suddetti programmi effettuano il controllo anche in relazione ai dipendenti per i quali spetta l'incentivo per stabilizzazione, individuati dal codice **125** nel campo Ulteriori Specifiche.

Nel caso in cui, su uno o più mesi, non venga mantenuto l'incremento occupazionale, occorre s sospendere l'applicazione dell'esonero fino a quando perdura tale condizione: a tale scopo, è necessario inserire la voce **9BM** sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, con il valore '**1**' nel campo Quantità (nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorrerà rimuoverla in caso di ripristino dell'incremento occupazionale).

Precisiamo che è possibile utilizzare la voce **9BM** come sopra indicato (con il valore '**1**' nel campo Quantità) anche per sospendere l'applicazione dell'esonero in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata: in tal caso, la data di decadenza dell'esonero deve essere posticipata tenendo conto del periodo di maternità.

Per attivare il recupero dell'esonero arretrato, occorre indicare la voce **9BQ** sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall'elenco al punto 5.4.2 'Incentivi' (viene riportato il valore '**1**' nel campo Quantità).

Così facendo, viene recuperato automaticamente l'esonero relativo ai mesi precedenti, a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato fino al mese precedente all'applicazione dell'esonero corrente. Tale recupero può essere effettuato esclusivamente nei mesi di competenza di settembre / ottobre 2026.

Impostando la voce 9BQ come sopra descritto, il valore dell'esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile "forzare" il valore dell'esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce **9BR**.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale '**ESTA**'.

La suddetta causale è sempre dettagliata per singolo mese di competenza. Nei mesi arretrati viene compilata anche la colonna 'Importo base', indicando l'imponibile Inps del mese di competenza.

Nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero, rilevandolo dal campo Protocollo domanda esonero del servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se non risulta compilato il numero di protocollo, il campo 'Identificativo' della causale viene valorizzato con 'N'.

Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, qualora nei mesi pregressi interessati dal recupero dell'esonero sia stata applicata un'altra agevolazione non compatibile con l'esonero in questione, occorre restituire tale agevolazione *"tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili"*.

A tale riguardo, facciamo presente che la decontribuzione Sud viene applicata, da gennaio 2026, soltanto in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato già in forza al 31/12/2025 (aggiornamento di gennaio 2026 Acred948).

Per quanto riguarda, invece, la restituzione dell'incentivo 'GECO' (potenzialmente applicabile per gli stessi dipendenti per i quali spetta il nuovo esonero), nel messaggio Inps sopracitato è indicato che può essere utilizzata la preesistente causale 'M472'. Di conseguenza, nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce **9BQ** sopra descritta, se per lo stesso dipendente è stato applicato l'incentivo 'GECO', viene automaticamente effettuata la restituzione di tale incentivo: il valore dell'incentivo 'GECO' da restituire è riportato nel campo Importo Totale della voce **9A9**, indicata nella sezione 'Altre somme a debito' della denuncia Uniemens individuale con la causale '**M472**'.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli) il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione '**Y**', con i nuovi codici agevolazione '**S1**' (corrente) / '**S2**' (arretrato). Per recuperare automaticamente l'esonero arretrato, la voce 9BQ deve essere attivata nel mese di ottobre 2026, altrimenti viene emessa una segnalazione sulla stampa '*errori.AGR*' e gli arretrati devono essere inseriti manualmente indicando il codice agevolazione '**S1**' sulla denuncia relativa al mese di ottobre 2026.

Sulla denuncia DMA-2 (soggetti ex-Inpdap), l'esonero viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', indicandolo nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', con il codice '79'. Per recuperare l'esonero arretrato viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', il codice '79'. L'importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell'esonero arretrato, la procedura 'DMA-2: Generazione dati da archivio paghe' emette una segnalazione.

3) NUOVO ESONERO ASSUNZIONE LAVORATRICI MADRI

Segnaliamo che l'Inps, con la circolare n. 82 del 29/07/2026, ha fornito le indicazioni per l'applicazione del nuovo esonero a favore del datore di lavoro, spettante in caso di assunzione di lavoratrici madri di almeno 3 figli minorenni, previsto dai commi 210 – 213 della legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Il nuovo esonero spetta in relazione alle assunzioni effettuate a partire dal 1/01/2026, sia a tempo determinato che indeterminato, riguardanti lavoratrici madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni al momento dell'assunzione, a condizione che le stesse lavoratrici siano state prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi.

La gestione del nuovo esonero sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi al mese di **settembre**.